

(N. 568)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1949

Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita totale o parziale per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.

ONOREVOLI SENATORI. — È vivamente sentita la necessità che si proceda al più presto ad un accertamento dei beni, diritti ed interessi italiani all'estero che, per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, possono essere soggetti a perdita totale o parziale.

Con l'unito schema si ritiene non soltanto di conseguire un preciso censimento dei beni, diritti ed interessi summenzionati (indispen-

sabile nel corso delle trattative internazionali relative all'esecuzione del Trattato di pace), ma di poter, nel contempo, calcolare con la maggiore esattezza possibile quale onere finanziario dovrà sostenere lo Stato italiano nei casi in cui il Trattato di pace lo impegni a corrispondere un indennizzo ai cittadini italiani titolari dei beni ceduti a titolo di riparazioni (articolo 74-E del Trattato di pace) ed ai cittadini italiani titolari dei beni confiscati (articolo 79 del Trattato di pace).

L'articolo 1 dell'unito schema di legge sancisce l'obbligatorietà della denuncia dei beni,

diritti ed interessi italiani esistenti all'estero, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, perchè è soltanto mediante le notizie fornite direttamente dagli interessati che si possono ottenere gli elementi più precisi circa la consistenza ed il valore dei beni.

Per assicurare la veridicità della denuncia detto articolo, al 2° comma, concede sanatoria per le infrazioni di omessa denuncia e cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Sempre per conseguire il più possibile la corrispondenza alla realtà delle denunce in questione l'articolo 2 sancisce l'obbligo che le stesse siano corredate di tutta la documentazione atta a certificare la cittadinanza italiana del titolare dei beni, la sussistenza del diritto o dell'interesse, la consistenza ed il valore dei beni stessi.

Tali disposizioni sono la spiegazione del contenuto dell'articolo 3 il quale chiarisce che, ove non si verifichi l'utilizzo dei beni sopra specificati ai fini previsti dagli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, per causa di omessa o non documentata denuncia, non sorge per il titolare dei beni stessi il diritto all'indennizzo da parte dello Stato italiano.

L'esigenza che venga esibita tempestiva-

mente una adeguata documentazione dei diritti e degli interessi italiani all'estero è posta in particolare rilievo dal disposto del 2° comma dell'articolo 3, con la precisazione che l'ammontare dell'indennizzo non potrà in alcun caso superare il valore per il quale i beni sono stati utilizzati ai fini dei ripetuti articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Con gli articoli 4 e 5 si autorizza la costituzione di una Commissione ministeriale cui sarà demandato il compito di coordinare e dare continuità di indirizzo al lavoro di disamina delle questioni concernenti i beni, diritti ed interessi italiani all'estero.

La creazione di una tale Commissione si appalesa indispensabile sia che si consideri l'entità e la varia natura dei problemi che dovranno essere trattati, sia che si richieda un approfondito esame di detti problemi da parte degli organi tecnici delle varie Amministrazioni, sia, infine, in quanto essa potrà facilitare il lavoro delle Delegazioni italiane che hanno iniziato o sono per iniziare le trattative con le Potenze Alleate ed Associate per l'esecuzione del Trattato di pace in materia di beni italiani all'estero.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani i quali, per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, siano soggetti a perdita totale o parziale dei beni, diritti e interessi loro pertinenti situati all'estero, sono tenuti a farne denuncia al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure agli Uffici consolari competenti, se residenti all'estero, non oltre 180 giorni dalla stessa data.

La presentazione delle denunce entro il termine prescritto estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2.

Le denunce di cui al precedente articolo dovranno essere corredate di tutta la documentazione atta a certificare la cittadinanza italiana, del titolare dei beni, la sussistenza del diritto o dell'interesse, la consistenza od il valore dei beni stessi.

Art. 3.

Nel caso che, per omessa denuncia nel termine indicato nel precedente articolo oppure per effetto di incompleta documentazione della denuncia, i beni sopra specificati non vengano utilizzati ai fini previsti dagli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, non sorge per il titolare dei beni stessi il diritto all'indennizzo da parte dello Stato italiano.

In nessun caso l'ammontare dell'indennizzo di cui al precedente comma, potrà superare il valore per il quale i beni italiani sono stati utilizzati ai fini degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Art. 4.

È autorizzata la costituzione presso il Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, di una Commissione interministeriale alla quale verranno sottoposte per lo studio ed il parere tutte le questioni relative ai mezzi di reperimento, ai criteri di valutazione nonché alle modalità di trasferimento dei beni, diritti ed interessi indicati nel precedente articolo 1.

Alla Commissione può essere, inoltre, affidato l'esame della possibilità di recupero dei crediti italiani prebellici all'estero.

La Commissione avrà la facoltà di promuovere le indagini e di formulare tutte le proposte che riterrà utili per il conseguimento dei propri compiti.

È data facoltà al Ministro del tesoro, su proposta della Commissione ed a fini statistici, di fissare nuovi termini per la presentazione delle denunce dei crediti italiani prebellici all'estero. In tal caso, la tempestiva presentazione delle denunce estingue l'infrazione di omessa denuncia e cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigente in materia.

Art. 5.

La Commissione interministeriale sarà così composta:

dal Direttore generale del tesoro, Presidente;

da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro);

da due rappresentanti del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

da un rappresentante del Ministero del commercio estero;

da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

da un rappresentante dell'Ufficio italiano cambi.

A segretario della Commissione è nominato un funzionario di grado non inferiore al IX, gruppo A, in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro, su designazione delle Amministrazioni sopra indicate che provve-

deranno a designare altresì i supplenti dei rappresentanti effettivi.

Per l'esame di particolari argomenti potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione funzionari di altre amministrazioni, tecnici e rappresentanti delle categorie interessate.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti in rapporto ai lavori effettuati.